

## NOTA OPERATIVA N. 16/2022

## ENTI DEL TERZO SETTORE

OGGETTO: La costituzione, le attività, gli organi di amministrazione e controllo, le imposte e il bilancio di esercizio.

## 1. Introduzione

Sono considerati Enti del Terzo Settore (ETS) le organizzazioni non commerciali o commerciali, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o Impresa che, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e per l'assenza di scopo di lucro.

I suddetti Enti non sono pubblici, però affiancano le istituzioni pubbliche che non perseguono finalità di lucro. Pertanto, sono enti di carattere privato che agiscono in diversi ambiti che vanno: dall'assistenza alle persone disabili, alla tutela dell'ambiente, ai servizi sanitari e socio/assistenziale, all'animazione culturale.

Il Terzo settore esiste da molti anni ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016 con l'avvio della riforma, avvenuta nel 2017. Fino a tale data gli Enti del Terzo Settore non erano codificati dal sistema giuridico italiano e, pertanto, la normativa di riferimento era disorganica e faceva riferimento a numerosi provvedimenti e interpretazione da parte dei Ministeri e a circolari e pareri a volte discordanti e disorganici.

Il legislatore, per superare la disorganicità della disciplina allora esistente, è intervenuto in attuazione della Legge Delega (Legge n. 106 del 6 giugno 2016), con una "**Riforma del Terzo Settore**", racchiudendo in un'unica categoria generale tutti gli Enti del Terzo Settore adottando tre decreti attuativi:

- 1) Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);
- 2) L'Impresa sociale (D. Lgs. 112/2017);
- 3) L'Istituto del Cinque per Mille (D. Lgs. 111/2017).

L'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore è facoltativa, se non preclusa, quando, ad esempio, le finalità o le norme organizzative dell'ente non sono compatibili con la disciplina del Codice del Terzo Settore.

In tali casi, agli enti si applicheranno contemporaneamente o esclusivamente le norme contenute nel Libro Primo del Codice civile, nonché quelle disciplinate dal D.P.R. 361/2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)".